Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività dei Commissari straordinari di Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

CONSIDERATO che tali eventi hanno provocato, tra l'altro, gravissimi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, al patrimonio culturale, alla rete dei servizi essenziali e alle attività economiche;

CONSIDERATO che le attività del Servizio nazionale della protezione civile finalizzate alla gestione dell'emergenza in conseguenza della richiamata deliberazione sono disciplinate ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere anche all'individuazione degli strumenti con i quali disciplinare le distinte attività volte alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma, al fine di assicurarne il tempestivo avvio;

CONSIDERATO che le predette attività di ricostruzione richiedono un supporto tecnico e amministrativo di carattere straordinario e il più ampio coordinamento dei soggetti istituzionali coinvolti nella loro realizzazione;

Il Presidente della Repubblica

VALUTATO, quindi, necessario nominare un Commissario straordinario del Governo per l'esercizio delle menzionate attività di indirizzo, coordinamento e impulso volte alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare il raccordo delle attività di ricostruzione con il richiamato coordinamento delle attività di protezione civile, allo scopo di garantire la complessiva coerenza degli interventi e il perseguimento degli obiettivi di efficacia e rapidità degli interventi a favore delle popolazioni e dei territori interessati;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario di Governo al signor Vasco Errani, anche in considerazione dell'esperienza da quest'ultimo maturata quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,

D E C R E T A:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il signor Vasco Errani è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, per il periodo di un anno, rinnovabile, Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. Il Commissario straordinario provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi di intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzati alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma di cui al comma 1.

3. Sulla base di quanto stabilito in premessa, in conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

4. Nell'espletamento dell'incarico, il Commissario straordinario del Governo riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle attività e sulle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi attribuiti.

Art. 2

1. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Commissario si avvale, altresì, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse.
3. Il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario è così costituito:
   - tre dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
   - sei unità di personale appartenente alla Categoria A del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre amministrazioni pubbliche;
   - otto unità di personale appartenente alla Categoria B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre pubbliche amministrazioni;
   - fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 3

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso spettante al Commissario straordinario nei limiti stabiliti dall'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il Presidente della Repubblica

Art. 4

1. Fatto salvo il trattamento economico fondamentale del personale a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2, gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 settembre 2016

Registrato alla Corte dei Conti, Ufficio controllo atti PCM, Ministeri Giustizia e Affari Esteri, n.2542 del 14 settembre 2016